

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE CAMILLI MANGANI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 9 DEL 16.07.2024 ORE 18,00

Si apprende che, in un'udienza pubblica davanti al Tribunale Penale di Verona, il PM di udienza ha chiesto la trasmissione del verbale all'Ufficio di Procura "per il reato di oltraggio ad un magistrato in udienza", nei confronti del Difensore che, in quello stesso procedimento e nel corso dell'esame testimoniale, aveva contestato le domande formulate dal Giudice (monocratico) "in quanto ritenute nocive per la genuinità della testimonianza" che si stava assumendo perché, a giudizio dello stesso Difensore, "inducenti il teste a far confusione sugli eventi".

È evidente, invero, che tale contestazione, operata dal Difensore, l'Avvocato Ugo Ledonne del Foro di Cosenza, si basava e trova legittimazione nella disposizione dell'art. 499 co. VI, c.p.p., il quale, come noto, stabilisce che, durante l'esame testimoniale, "il Presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare ... omissis ... la genuinità delle risposte ..." e che, proprio per il contenuto generale ed assoluto del dovere di salvaguardia imposto, d'ufficio, al Tribunale, deve ritenersi rivolto anche e soprattutto al Giudice (Cass. Sez. IV, 06.02.2020 n. 15331).

Orbene, pur consapevoli del dovere del PM di esercitare l'azione penale e, quindi, pur ribadito il legittimo diritto del PM di richiedere la trasmissione degli atti da cui si evinca, appunto, l'emergenza di condotte rispetto alle quali valutare l'esercizio dell'azione penale stessa, è innegabile che, anche e soprattutto per la peculiarità del ruolo del Difensore, tale prerogativa del PM non possa trovare alcun riscontro legittimante di fronte ad atti costituenti il *proprium* dell'esercizio del diritto alla Difesa, vieppiù se addirittura tale condotta del Difensore rispecchi, come visto, una specifica norma del codice di rito.

È altresì innegabile, per altro verso (ed ove mai necessario ribadirlo!), il dovere dell'Avvocato di intervenire prima che venga compiuta una nullità ovvero una irregolarità evidenziata dallo stesso Codice di procedura penale e, soprattutto, prima che venga pregiudicato, in un qualunque modo, il diritto dell'assistito.

Sotto tale profilo, si ritiene che l'iniziativa del PM, vieppiù in quanto svolta nell'immediatezza del contraddittorio tra il Giudice ed il Difensore (e che si era instaurato a seguito della contestazione evidenziata) sia stata caratterizzata da una

CAMERA PENALE DI VITERBO

"ETTORE CAMILLI MANGANI"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

inopportunità temporale (rispetto ad una eventuale e malaugurata richiesta di trasmissione degli atti che, al limite, poteva sicuramente essere svolta alla fine di tale confronto e, quindi, alla fine dell'esame ovvero dell'udienza stessa), così operandosi, di fatto, una oggettiva pressione nei confronti del Difensore.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Ettore Mangani Camilli esprime, pertanto, il più ampio disappunto per quanto occorso e la piena solidarietà all'Avvocato Ugo Ledonne.

Manda al Presidente per la trasmissione del presente documento alla Camera Penale di Verona, alla Camera Penale di Cosenza e all'Unione delle Camere Penali Italiane.

Viterbo lì 16 Luglio 2024

Il Direttivo della Camera Penale "*Ettore Mangani Camilli*" di Viterbo
Il Presidente Avv. Remigio Sicilia